

REGOLAMENTO (CE) N. 3510/93 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1993

relativo all'apertura ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano (1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e i tessuti di cotone, lavorati su telai a mano, la Comunità si è dichiarata disposta ad aprire contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione da dazi, per un valore (valore in dogana) che, nel 1993, è stato di 2 316 000 ECU per i tessuti di seta e di 2 069 000 ECU per i tessuti di cotone; che l'ammissione al beneficio di detti contingenti tariffari comunitari è tuttavia subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità, all'apposizione, all'inizio e alla fine di ogni pezza, di un marchio ammesso da dette autorità ed al trasporto diretto dal paese di fabbricazione alla Comunità; che occorre, quindi, aprire il 1° gennaio 1994 i contingenti tariffari in questione, in ragione dei volumi ammessi per il 1993;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori ai suddetti contingenti nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota del dazio prevista per tali contingenti

a tutte le importazioni fino ad esaurimento di questi ultimi;

considerando che, in adempimento dei suoi impegni internazionali, spetta alla Comunità decidere l'apertura di un contingente tariffario; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detto contingente, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sul volume contingente i quantitativi necessari che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione, tuttavia, richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione dei contingenti può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti indicati in appresso sono sospesi al livello e nel limite dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingente (in %)
09.0101	ex 5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: — lavorati su telai a mano	2 316 000	0
	5803	Tessuti a punto di garza, diversi dagli articoli della voce 5806:		
	ex 5803 90 10	— — di seta o di cascami di seta: — — — lavorati su telai a mano		
	ex 5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso non superiore a 200 g/m ² : — lavorati su telai a mano		
	ex 5209	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 %, di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² : — lavorati su telai a mano		